



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio n. 1 – 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985/72353 - Fax 0985/72555

Prot. 10408/2020

Ord. N. 153/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Disposizioni contro la diffusione della malattia infettiva COVID- 19 (Art.50 del D.Lgs.267 /2000).

IL SINDACO

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79 - e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 che recita “...Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale - 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; ...omissis ...u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; ...omissis ...z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi

commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ...”;

Considerato che con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020, punto 2, è stato previsto quanto segue: “...ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, fino al 3 maggio 2020, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure: 1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui in questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute (e di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.) e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 2. A decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, per spostamenti consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso d'impossibilità, secondo le modalità già fissate nell'Ordinanza n. 1/2020. Nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. La prescrizione di quarantena è in capo al Dipartimento di Prevenzione, che ne darà informativa al Sindaco e al Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), per i rispettivi adempimenti. Le modalità applicative sono esplicitate in allegato 1. ...omissis...5. E' fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all'interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso: a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico; ...”;

Rilevato che con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17/04/2020 è stato previsto quanto segue: “...2. Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso, all'interno dell'area di concessione, lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere. E' ammesso l'accesso alle aree di concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con

l'obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro....”;

Rilevato che l'arenile demaniale marittimo del Comune di Praia a Mare ha un'estensione di circa 5 Km, con la presenza di n. 58 lotti demaniali dati in concessione, di cui alcuni posizionati a brevissima distanza l'uno dall'altro e in alcuni casi in adiacenza;

Considerato che nella citata ordinanza non vengono esplicitate le modalità igienico sanitarie necessarie per poter provvedere a quanto sopra autorizzato e in particolare all'installazione degli stabilimenti balneari, atteso che per il territorio di Praia a Mare l'arenile demaniale si presenta libero da strutture, trattandosi, nella quasi totalità, di stabilimenti esclusivamente stagionali che vengono rimossi nel periodo invernale;

Rilevato che lo stesso sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, in una precisazione pubblicata sulla faq del governo, ha riferito che: *“ferme restando la sospensione delle attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzione di controllo dei rischi. In ogni caso rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato.”*

Considerato che il governo non ha ancora previsto l'allestimento degli stabilimenti balneari ma solo attività di manutenzione.

Rilevato che parte consistente del lungomare, prospiciente e a servizio degli stabilimenti balneari, allo stato si presenta interdetto alla circolazione pedonale e ciclabile, trattando di area a verde pubblico attrezzato, ciò al fine di impedire assembramenti di persone nonché dare esecuzione ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali.

Dato atto che lo scrivente ha inoltrato apposita nota urgente prot. 010405 del 18/04/2020 all'Avv. On. Jole Santelli – Regione Calabria - con la quale ha chiesto alla stessa di specificare le modalità esecutive, relativamente alle misure igieniche sanitarie e di sicurezza da porre in essere, dai titolari degli stabilimenti, al fine di garantire che l'installazione per la stagione 2020 degli stabilimenti balneari avvenga senza mettere a repentaglio la salute degli operatori balneari e dell'intera collettività Praiese, vanificando in tal modo tutta l'attività di contenimento della diffusione del Covid – 19 fin qui svolta.

Ravvisata la necessità di programmare l'installazione degli stabilimenti balneari in maniera tale da evitare assembramenti di persone e, quindi, di salvaguardare le disposizioni sopra indicate finalizzate a contenere la diffusione della malattia infettiva COVID - 19;

Ritenuto necessario monitorare, per le motivazioni anzidette, le citate installazioni nonché le persone che saranno impiegate;

Sentito l'Ufficio Urbanistica Comunale, in considerazione al posizionamento dei singoli lotti nonché dei relativi periodi di stagionalità;

Considerato che la maggioranza dei titoli concessori vigenti sull'arenile demaniale marittimo di Praia a Mare ha una stagionalità quadrimestrale che non consente allo stato di procedere all'installazione, se non a partire dal 1 maggio p.v., degli stabilimenti balneari;

Rilevato che la Giustizia Amministrativa di 1° e 2° grado (TAR e Consiglio di Stato) si è ben pronunciata in merito a che le Amministrazioni Locali, nelle attuali fasi di emergenza sanitaria, possono imporre vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dai provvedimenti nazionali e regionali, a condizione che gli stessi siano finalizzati a garantire la tutela del bene primario della salute. A tal riguardo si evidenziano i provvedimenti del *TAR Catanzaro 2020 – TAR Trieste 2020 – TAR Cagliari 2020 e della 3^ Sezione del Consiglio di Stato anno 2020*, con i quali sono state dichiarate legittime le Ordinanze Sindacali emesse, a condizione che le stesse fossero emanate con limitazioni strettamente connesse all'esigenze di tutela della salute pubblica, applicando il metodo della ragionevolezza come nel caso de quo;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267 /2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in

particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, che, **con effetto immediato dalla pubblicazione della presente e comunque fino al 03/05/2020**, fatti salvi ulteriori provvedimenti governativi, nelle more che la Regione Calabria, nella persona dell'avv. On. Jole Santelli, chiarisca le modalità esecutive relativamente alle misure igieniche sanitarie e di sicurezza da porre in essere, da parte dei concessionari, al fine di garantire che l'installazione per la stagione 2020 degli stabilimenti balneari avvenga senza mettere a repentaglio la salute degli operatori balneari e dell'intera collettività Praiese, **sono inibite le installazioni degli stabilimenti balneari sull'arenile demaniale del Comune di Praia a Mare.**

DISPONE

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Ministero della Sanità';
 - Alla Regione Calabria;
 - Alla Prefettura di Cosenza;
 - Alla Capitaneria di Porto di Maratea;
 - All'Ufficio Locale M.mo di Praia a Mare;
 - Alla Stazione Carabinieri di Praia a Mare;
 - Al Dipartimento di Protezione Civile;
 - Alla Protezione Civile – Regione Calabria;
 - All'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Distretto Tirreno Igiene Pubblica – Ufficio del Responsabile Area Nord – dott. Ernesto Ordine;
 - al Corpo di Polizia Locale Sede.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Praia a Mare, 19/04/2020



IL SINDACO
Antonio Pratico